



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

SEGRETARIO COMUNALE

Determina del Responsabile del Servizio N. 10 del 14/07/2023

PROPOSTA N. 1013 del 14/07/2023

OGGETTO: Sentenza Tar Abruzzo - Sede di Pescara n. 47/2023. Conferimento incarico per mandato esplorativo e proposizione appello.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.02.2023, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2023- 2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2023, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 25 in data 15/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RILEVATO che, ai sensi della vigente Architettura organizzativa, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2023 il Segretario Generale è investito della responsabilità dell'Ufficio "Cura del Contenzioso";

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO che:

- in data 24.12.2021 perveniva a questo Comune al protocollo comunale n. 30.259 Ricorso con domanda cautelare al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo – Sede di Pescara per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
 1. dell'ordinanza n. 39 del 30.09.2021 prot. n. 22.607 avente il seguente oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'abbandono di rifiuti in località Piano Marino*", e del relativo allegato A, allegato appunto in calce all'ordinanza stessa, nel quale sono riportate le aree interessate e nominativi dei proprietari;
 2. dell'analoga ordinanza n. 40 del 30.09.2021 prot. n. 22.607 avente il seguente oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'abbandono di rifiuti in località Strada Comunale di Cerratina – Pino Marano – Cavaticchio*", e del relativo Allegato A, allegato appunto in calce all'ordinanza stessa, nel quale sono riportate le aree interessate e i nominativi dei proprietari;
 3. di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale a quelli sopra impugnati, seppure non conosciuto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2022, si stabiliva di costituirsi nel giudizio di cui sopra, demandando al Segretario Comunale l'affidamento dell'incarico di patrocinio e difesa di questa Amministrazione;
- con Determinazione del Segretario Comunale n. 03 del 27.01.2022 si conferiva all'Avv. Biagio Giancola del Foro di Pescara l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti, cui faceva seguito la stipula della convenzione di incarico in data 27.01.2022 e il rilascio del mandato alle liti a firma del Sindaco;

RILEVATO che:

- con nota in data in data 24.01.2023 e acclarata al Protocollo comunale n. 2241, l'Avv. Giancola trasmetteva la sentenza n. 47/2023 emessa dal Tar Abruzzo – sede di Pescara, con la quale veniva accolto il ricorso in questione, e conseguentemente venivano annullati gli atti impugnati;
- con successiva nota pervenuta al Protocollo comunale n. 12.476 del 27.04.2023 l'Avv. Giancola comunicava che il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado sarebbe scaduto in data 24.07.2023;

DATO ATTO che:

- nel corso di un incontro tenutosi in data 22 giugno 2023 in Comune con l'Avv. Giancola, è stata segnalata da parte del medesimo legale forte perplessità circa l'opportunità di interporre appello avverso la sentenza del Tar Pescara n. 47/2023;
- nondimeno, questa Amministrazione, alla luce delle importanti ricadute che l'annullamento delle ordinanze impuginate comporta non solo nell'immediato, poiché l'Amministrazione è già chiamata a sostenere ingenti costi di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sui terreni di proprietà privata interessati dalle ordinanze impuginate, ma anche nel futuro, potendo così determinarsi un precedente tale per cui, in fattispecie analoghe, l'ente si vedrebbe esposto a sostenere ulteriori spese, a detrimento degli equilibri di bilancio, ritiene necessario acquisire altro parere qualificato sulla vicenda preordinato alla proposizione dell'appello avanti il Consiglio di Stato;
- pertanto si è determinata nel senso di dover conferire a legale esperto in materia un mandato esplorativo al fine di acclarare, attraverso il riesame della documentazione prodotta in primo grado, l'effettiva sussistenza di valide ragioni a supporto dell'impugnativa in appello, all'esito del quale eventualmente introdurre il gravame avanti il Consiglio di Stato;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per un mandato esplorativo e per eventuale successivo ricorso in appello per la riforma della sentenza del Tar n. 47/2023, avendo cura di individuare un legale di chiara competenza, vertendosi in una materia, quella ambientale, particolarmente specialistica e settoriale;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 56 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

[...]

h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 13 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, che l'affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato);

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici [ora art. 56] la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”*;

VISTO inoltre il punto 3.1.4.2 delle succitate Linee Guida nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, come per esempio l'assoluta particolarità della controversia, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all' art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019, integralmente trasfuso nel citato art. 56, comma 1, lett. h) del d.Lgs n. 36/2023;

INDIVIDUATO il legale cui conferire l'incarico in parola nella persona dell'Avv. Prof. Giorgio Fraccastoro, titolare dell'omonimo studio legale in Roma e Milano nonché Professore di “Diritto dell'Energia e dell'Ambiente” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, per l'indubbia competenza e conoscenza della materia del contendere;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo mail un preventivo di spesa per l'espletamento del predetto incarico;

VISTA la nota pervenuta al Prot. n. 20.685 del 12.07.2023, con la quale lo Studio Fraccastoro, comunica il preventivo di spesa dell'importo di € 8.000,00 incluse spese generali, Iva e cassa di Previdenza, nonché le seguenti condizioni di incarico:

- il mandato avrà carattere esplorativo al solo fine di prendere celermente visione dei documenti depositati in primo grado, per poter meglio valutare l'opportunità o meno di proporre appello;
- ove non risultasse opportuno proporre appello, non sarà addebitato alcun importo al Comune né per gli approfondimenti giuridici né per l'attività preliminare svolta;

RITENUTO dunque di conferire all' Avv. Giorgio Fraccastoro del Foro di Roma mandato esplorativo al fine di acclarare, attraverso il riesame della documentazione prodotta in primo grado, l'effettiva sussistenza di valide ragioni a supporto dell'impugnativa in appello della sentenza Tar Abruzzo n. 47/2023 e, previo parere conforme del medesimo, l'incarico di proporre appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della medesima sentenza;

PRECISATO che:

- in caso di proposizione dell'appello, l'importo di € 8.000,00 dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;
- in caso l'appello non venga proposto, nulla sarà dovuto al professionista;

VISTE:

- la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Cassa Forense, pervenuta al prot. n. 20.956 del 14.07.2023 ;
- le dichiarazioni relative all'insussistenza di conflitti di interesse e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pervenute al medesimo protocollo comunale n. 20.956 del 14.07.2023;

DATO ATTO che risulta momentaneamente sospeso il servizio di rilascio Smart Cig sul sito dell'Anac, per cui si procederà successivamente, appena ripristinata la relativa funzionalità, ad acquisire il codice Cig, ai sensi della delibera Anac n. 214 del 27.04.2022;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Giorgio Fraccastoro, con Studio legale in Roma - Via del Corso n. 509, mandato esplorativo al fine di acclarare, attraverso il riesame della documentazione prodotta in primo grado, l'effettiva sussistenza di valide ragioni a supporto dell'impugnativa in appello della sentenza Tar Abruzzo n. 47/2023 e, previo parere conforme del medesimo, l'incarico di proporre appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della medesima sentenza;

Di impegnare, per il caso che venga proposto appello avanti il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 8.000,00 oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di precisare che nulla sarà dovuto all'Avv. Fraccastoro qualora l'impugnativa della sentenza di cui sopra non venga interposta;

Di stipulare con l'Avv. Fraccastoro la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi

dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

Avverso il presente atto è ammesso, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporre eventualmente entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventitre il giorno _____ del mese di Luglio

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Giorgio FRACCASTORO, con studio in Roma in Via del Corso n. 509, codice fiscale _____

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti è risultato soccombente nella sentenza del Tar Abruzzo – Sede di Pescara n. 47/2023;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di conferire a legale esperto in materia un mandato esplorativo al fine di acclarare, attraverso il riesame della documentazione prodotta in primo grado, l'effettiva sussistenza di valide ragioni a supporto dell'impugnativa in appello, e previo parere conforme del legale di cui sopra, di proporre appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar Abruzzo – Sede di Pescara n. 47/2023, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. ____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare gli incarichi di cui alla citata deliberazione di G.C. n. 79/2023 nella persona dell'Avv. Giorgio Fraccastoro del Foro di Roma;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per € 8.000,00 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio corrente esercizio, specificando che tale impegno è riferito al caso che venga proposto appello avanti il Consiglio di Stato, mentre nulla sarà dovuto al professionista qualora l'impugnativa non venga interposta;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 20.685/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Giorgio Fraccastoro mandato esplorativo al fine di acclarare, attraverso il riesame della documentazione prodotta in primo grado, l'effettiva sussistenza di valide ragioni a supporto dell'impugnativa in appello della sentenza Tar Abruzzo n. 47/2023 e, previo parere conforme del medesimo, l'incarico di proporre appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della medesima sentenza.
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con il preventivo adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 20.685/2023 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita, salvo quanto previsto al successivo punto 8).

Il compenso di € 8.000,00 è previsto in riferimento al caso che venga proposto appello avanti il Consiglio di Stato, mentre nulla sarà dovuto al professionista qualora l'impugnativa non venga interposta;

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia maggiore di quello preventivato e impegnato, il Comune corrisponderà la differenza solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza potrà essere corrisposta dal Comune nel limite dell'impegno di spesa assunto. In caso di vittoria della controparte, al legale nominato verrà corrisposto un compenso pari alla minor somma fra il preventivo presentato e l'importo liquidato in sentenza in favore della controparte. In caso di compensazione delle spese, sarà corrisposto l'importo preventivato.

4) Nel caso di difesa affidata per controversia di valore indeterminato, si applicano le medesime previsioni di cui al precedente art. 3.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2) del presente disciplinare.

Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: _____.

6) Il Comune di regola non corrisponde acconti, salvo il caso di richieste debitamente motivate dal professionista.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli eventuali acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa, o si rendano necessarie prestazioni aggiuntive, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo

dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti.

16) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

19) Il legale nominato è assicurato per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza _____ n. _____ a copertura degli eventuali danni provocati nell'esercizio professionale.

20) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 informa il legale - che ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

21) La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1013 del 14/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PICA STEFANIA in data 14/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1013 del 14/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	139	4	1	01	11	1	03	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 14/07/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1275

Il 14/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 847 del 14/07/2023 con oggetto: **Sentenza Tar Abruzzo - Sede di Pescara n. 47/2023. Conferimento incarico per mandato esplorativo e proposizione appello.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 14/07/2023.